

Trento, 20 ottobre 2014  
Prot. n. 475 Leg/gb

**Egregio Signore**  
**Avv. Giuseppe Detomas**  
**Presidente Quarta Commissione Permanente**  
**Consiglio Provinciale - Palazzo Trentini**  
**Via Torre Verde, 16**  
**38122 TRENTO**

Oggetto: consultazione **disegno di legge n. 6/2014** (proponenti Viola, Grisenti, Simoni, Zanon) recante "Interventi per favorire l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco" e **disegno di legge n. 43/2014** (proponenti Plotegher, Civico, Zeni, Maestri) "Prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico"

Egregio Presidente,  
Egregi Consiglieri,

rivolgo a Lei e a tutta la Commissione un ringraziamento per l'invito e per l'opportunità di rappresentare le nostre considerazioni su una problematica, quella trattata dalle iniziative legislative in discussione, che interessa e coinvolge molti operatori economici da noi rappresentati. I disegni di legge in esame si occupano sostanzialmente dello stesso argomento e perseguono medesime finalità rispetto ad una materia che attualmente, come è noto, è già disciplinata, seppur in modo frammentario, da diverse disposizioni normative:

- a livello statale il Decreto Balduzzi che prevede azioni per la prevenzione, la cura e riabilitazione di persone affette da ludopatia; obblighi di informazione in capo ai gestori/pubblici esercizi con apparecchi da gioco, mediante esposizione di cartelli e materiale informativo; il divieto pubblicità sui giochi con vincite in denaro, il divieto del gioco ai minori e l'obbligo del gestore di identificare il minore mediante richiesta di esibizione del documento identità, ecc.;
- a livello provinciale, l'articolo 13 bis della LP 9/2000 disciplina l'installazione degli apparecchi da gioco stabilendo che i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la

collocazione di apparecchi da gioco in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili (quali istituti scolastici, centri giovanili, strutture residenziali operanti in ambito scolastico, sanitario o socio assistenziale);

- sempre a livello provinciale, disposizioni normative introdotte con le ultime Finanziarie provinciali che, al fine di disincentivare il gioco d'azzardo, prevedono l'applicazione dell'aliquota massima IRAP (4,82 %) per gli esercizi dove sono collocati apparecchi da gioco.

Ciò premesso, nonostante l'attenzione già riservata dal legislatore nazionale e provinciale al fenomeno e alle patologie correlate, con i ddl in oggetto si ritiene di intervenire ulteriormente a livello provinciale con l'introduzione di specifiche disposizioni finalizzate a prevenire e contrastare le dipendenze patologiche da gioco, ad assicurare il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti ed a promuovere l'accesso consapevole, responsabile e controllato o misurato al gioco lecito.

Innanzitutto, in merito all'iniziativa in esame si evidenzia il **rischio di un'interferenza con la competenza normativa dello Stato su tale materia.**

A tal proposito si ricorda che, proprio in queste settimane, è attualmente sul tavolo del Governo lo studio dei provvedimenti attuativi della Legge di delega fiscale (legge n. 23 del 11/03/2014) che, all'articolo 14, prevede un ricco pacchetto giochi contenente le linee guida che, a livello centrale, dovranno essere adottate sul tema del gioco con vincita in denaro, con specifico riferimento al riparto di competenze tra Stato e Regioni, accesso al gioco, misure di prevenzione della sindrome di gioco d'azzardo patologico (GAP), tra cui anche parametri di distanza per la dislocazione delle sale da gioco e dell'installazione degli apparecchi da intrattenimento.

Oltre all'interferenza con l'adottanda attività normativa nazionale, non si può non segnalare l'**inutile duplicazione** che entrambi i disegni di legge in parola produrrebbero su disposizioni già vigenti: previsione della distanza minima; l'obbligo di esposizione del materiale informativo predisposto dall'Azienda Sanitaria; il divieto di consentire ai minori giochi con vincita in denaro.

Venendo al merito delle iniziative legislative in esame che affrontano correttamente gli aspetti culturali e sociali del fenomeno, ma per le quali la scrivente non intravede una particolare necessità ed urgenza trattandosi, come detto, di materia già disciplinata su più fronti ed in maniera adeguata in considerazione degli interessi coinvolti, intendiamo focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che riteniamo di particolare interesse per le nostre categorie.

La scrivente rappresenta imprenditori che in materia di gioco lecito hanno interessi e posizioni diverse.

Ci sono imprenditori che hanno installato apparecchi da gioco nei propri locali perché considerano le slot machine un'offerta gradita agli avventori che possono trarne fonte di svago e, per i più fortunati, di vincite; senza negare allo stesso tempo che le slot rappresentano un ricavo aggiuntivo in un momento di grande difficoltà economica.

Ci sono altri imprenditori più sensibili che interpretano nel gioco criticità e rischi sul fronte sociale e che per questo motivo hanno deciso di non installare (o disinstallare) gli apparecchi da gioco. Si tratta di scelte imprenditoriali che meritano lo stesso rispetto, alla stregua di quelle intraprese da alcuni esercizi che non somministrano alcolici nei loro locali.

Per quanto sopra, riteniamo che l'offerta di gioco nei pubblici esercizi effettuata attraverso apparecchiature da gioco che sono disciplinate dal TULPS, **è una attività lecita il cui esercizio deve essere lasciato alla libera scelta dell'imprenditore** che la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Sull'argomento, inoltre, quali rappresentanti di categoria non possiamo non considerare alcuni numeri, di fonte governativa, che riguardano il comparto: sono 8 miliardi le entrate per l'erario comprendenti tutti i tipi di giochi attualmente legali; il settore del gioco in Italia esprime il 4% del PIL nazionale.

A livello provinciale, in base all'ultima quantificazione ufficiale disponibile, dal 2006 al 2008 sono finiti nelle casse provinciali **43 milioni di euro**, grazie ai famosi 9 decimi di imposte trattenute sulle spese per pronostici sportivi, lotterie nazionali, bingo e altri giochi d'azzardo.

Non può negarsi, dunque, che i considerevoli proventi dell'attività di gioco lecito implementino le entrate dello Stato e conseguentemente quelle della Provincia, nonché i livelli occupazionali, anche in sede locale.

Il comparto del gioco lecito ed autorizzato, come sopra ribadito, è già puntualmente regolamentato e controllato dallo Stato a differenza di altre variegata e innumerevoli forme di gioco, in alcuni casi anche sommerse e non proprio lecite, quali ad esempio quelle praticate tramite internet o comunque fuori dal circuito legale, sulle quali il legislatore nazionale potrebbe ulteriormente incidere.

Ancora nel merito delle proposte legislative in esame, è opinione di chi scrive che il problema del gioco e delle patologie correlate non può essere risolto semplicemente con un

approccio proibizionistico e con la fissazione di limitazioni (distanze, caratteristiche dimensionali e strutturali delle sale, ecc.) e di ulteriori aggravii ed adempimenti burocratici in capo agli esercenti, non più accettabili.

In proposito, la scrivente non condivide la scelta contenuta in entrambi i disegni di legge (articolo 3 del ddl n. 6 "collocazione degli apparecchi da gioco; articolo 10 del ddl n. 43 "apertura ed esercizio dell'attività") di fissare una **distanza minima da luoghi c.d. sensibili** per la collocazione di apparecchi da gioco: chi ha intenzione o impulso di giocare d'azzardo non si cura delle distanze e, quindi, non viene disincentivato ad avvicinarsi alle slot machine per soddisfare tale impulso.

Purtuttavia, qualora il legislatore intendesse mantenere tale limitazione, la scrivente propone che la distanza minima dai luoghi sensibili sia determinata in norma dal legislatore provinciale e non sia rimessa alla discrezionalità dei Comuni, in modo tale che venga utilizzato un unico parametro di riferimento su tutto il territorio provinciale.

Attualmente, infatti, i Comuni possono impedire l'installazione di apparecchi da gioco fissando una distanza talmente elevata (anche 1000 metri) dai luoghi sensibili da rendere "sensibile" l'intero territorio comunale.

Analoga posizione si esprime per l'individuazione dei cosiddetti luoghi sensibili: si propone, quindi, che la definizione dei luoghi sensibili sia disciplinata dal legislatore provinciale mediante un'elencazione esaustiva non derogabile a livello comunale.

E ancora. Relativamente alla specifica introduzione di **marchi e bollini slot-free** (articolo 10 del ddl n. 6/2014 e articolo 11 del ddl n.43/2014) si sottolinea l'illogicità di una politica denigratoria e dal forte impatto accusatorio per attività che svolgono un servizio legale, regolamentato e, a tutti gli effetti, gestito in nome e per conto dello Stato.

In aggiunta a ciò, denunciando altresì **l'esclusione degli esercizi** che abbiano installato al loro interno apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro **dai contributi** previsti dalla normativa provinciale sugli investimenti (articolo 5 del ddl 6/2014 e articolo 4, comma 4 del ddl 43/2014). Una simile previsione assume inaccettabili toni discriminatori nei confronti di attività legali e strettamente controllate dallo Stato. La gravità di tali disposizioni è ancor più evidente se si osserva che destinatario di questa discriminazione sia un indotto di migliaia di piccole e medie imprese, per la maggior parte ditte individuale e piccole società, costrette quotidianamente a fare i conti con l'attuale sfavorevole contingenza economica, peraltro ben nota a tutti.

Si segnala, inoltre, l'illogicità dell'articolo 4, comma 3 del ddl 43 che per gli esercizi che hanno installato apparecchi da gioco prevede la **maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP** dello 0,1%; si ribadisce che l'articolo 33 della Legge Provinciale Finanziaria per il 2014 (LP 09/08/2013 n. 16) modificando l'articolo 12 della L.P. n. 25 del 2012, già ha disposto "le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale".

La norma proposta, dunque, parrebbe presentare ad una prima analisi rilievi di illegittimità costituzionale.

In ogni caso, se intenzione del legislatore è quella di disincentivare l'installazione di apparecchi da gioco, la scrivente propone di diminuire al minimo consentito l'aliquota IRAP per quegli esercenti che decidono di non installare apparecchi da gioco nei propri locali.

Si segnala, infine, l'articolo 15 dello stesso disegno di legge n. 43 che prevede che una quota pari all'1,5% del **prelievo erariale unico** recuperato annualmente dalla Provincia, venga destinato alla prevenzione, informazione e alla riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo: a tal proposito preme rilevare che il prelievo erariale applicato agli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro è di spettanza statale e non regionale o provinciale, con l'ovvia impossibilità da parte degli enti locali di intervenire sulla sua determinazione o destinazione, pena il rilievo di illegittimità costituzionale.

Si ringrazia per l'attenzione.

Un cordiale saluto.

  
Il Presidente  
Giorgio Buratti